**C I T T A' D I B A R L E T T A**

**CONVENZIONE**

**INCARICO COMPLEMENTARE DI "COLLABORAZIONE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020".**

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di agosto, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale, dott. Giuseppe Ferrara, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1103 del 15 maggio 2009 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dal dott. Alessandro ATTOLICO, Responsabile Unico del Procedimento del Piano Strategico di Area Vasta, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) il Dott. Alessandro Lorizzo, nato a Andria il 1 novembre 1976

;

**Premesso:**

- Che l'Amministrazione Comunale ha emanato un avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n.398 del 4 marzo 2008, per procedere alla selezione di un esperto al quale conferire l'incarico di "Collaboratore" del Piano strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con determinazione dirigenziale 13 giugno 2008, n.1104, sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione delle candidature, nei quali era sancito che il Dott. Alessandro Lorizzo dovesse ricoprire l'incarico di Collaboratore coordinato e continuativo per l'attività di comunicazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che il Dott. Alessandro Lorizzo ha stipulato la convenzione per il conferimento dell'incarico di Collaboratore dell'Officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" il giorno 17 luglio 2008, registrato al n. di rep.;

- Che, con verbale di assemblea dei Sindaci del 9 maggio 2009, è stato approvato il piano di comunicazione di area vasta approntato dal Dott. Alessandro Lorizzo e si è deciso di attuarlo:

- Che, con decreto sindacale n° 11 del 15 maggio 2009, il Sindaco di Barletta, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, ha assunto il decreto de quo quale atto monocratico adottato nella sua qualità di Sindaco del Comune capofila delegato da tutti i Comuni convenzionati all'adozione degli atti di propria competenza, conferendo l'incarico complementare di "Esperto della comunicazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020", con particolare riferimento all'implementazione del piano di comunicazione approvato dall'Assemblea dei Sindaci;

- Che lo stesso decreto è stato recepito dalla determinazione dirigenziale n.1103 del 15 maggio 2009;

- Che l'art.9, comma 1, lettera c), del regolamento per gli incarichi professionali vigente nel comune di Barletta e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 18 giugno 2008, consente la deroga alla

procedura comparativa di cui all'art. 8 del medesimo regolamento, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal medesimo regolamento, nel caso di prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, poiché motivi sopravvenuti hanno determinato la necessità di tale conferimento per il conseguimento del risultato finale complessivo;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

***Articolo 1 - Oggetto del Contratto***

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce, al Dott. Alessandro Lorizzo, che accetta, l'incarico integrativo di collaborazione coordinata e continuativa di "Esperto della comunicazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020".

Il Professionista incaricato si obbliga a fornire le seguenti prestazioni:

- Implementazione del piano strategico di area vasta Vision 2020 approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 9 maggio 2009.

***Articolo 2 - Modalità della prestazione.***

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Ufficio di Piano.

Il Dott. Alessandro Lorizzo espleterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di consulenza potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera

professione.

Il professionista incaricato potrà consultare tutti gli atti ed i documenti utili per l'espletamento dell'incarico, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

***Articolo 3 - Decorrenza***

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal giorno 18 luglio 2009 e avrà durata fino al giorno 31 dicembre 2009 salvo ulteriore rinnovo, disposto dal Sindaco e, comunque, non superiore al mandato del Sindaco.

***Articolo 4 - Revoca***

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

***Articolo 5 - Recesso***

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

***Articolo 6 - Compenso***

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo anche a carico dell'Amministrazione, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di €.4.000,00, (quattromila/00) da corrispondere in n. due rate posticipate di pari importo.

I pagamenti saranno preceduti dalla relazione del professionista sull'attività svolta ed eventualmente dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate.

***Articolo 7 – Elezione di domicilio***

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

***Articolo 8 - Modalità interpretative***

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nella presente convenzione avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

***Articolo 9 - Foro competente***

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

***Articolo 10 - Privacy***

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato

verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di consulenza.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

***Articolo 11 - Registrazione***

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

***Articolo 12 - Rinvio***

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n. 5 facciate e n. 18 righi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Professionista incaricato

Per autentica delle sottoscrizioni: Il Segretario Generale